

N. R.G. 2014/48847



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **48847/2014** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. PACIELLO DONATELLA MARIA, VIA MISSORI, 14 20052 MONZA  
attore contro

**BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL** (C.F. 00715120150), con il proc. dom. avv. ██████████, VIA ██████████, 8 20122 MILANO

convenuto

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta con la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rigetta allo stato le istanze dirette alla pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzate da parte convenuta, non ricorrendo i presupposti della non contestazione e ritenendo non opportuno procedere alla richiesta ingiunzione di pagamento.

dispone c.t.u. contabile sul seguente quesito:

"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa e dei conti anticipi accessori:

- 1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto considerando quale "saldo 0" l'annotazione iniziale del più risalente estratto conto prodotto in giudizio, qualora la stessa sia a debito per la correntista e disapplicando le valute postergate e/o antergate applicate dalla banca in difetto di specifica pattuizione corrispondente



- 2) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto,
- 3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,
- 4) calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
  - a) il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (*ante D.L.vo n.141/10*) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione,
- 5) ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditorî
  - a) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (*ante D.L.vo n141/10*) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (*se contratto stipulato dopo il 9.7.92*) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione,
- 6) verifichi, per il periodo anteriore al 10.3.2004, e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (*per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito*), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (*per conti correnti con fido*), con la precisazione che là dove emergano degli affidamenti, ma non risulti il plafond accordato, le rimesse debbano presumersi tutte ripristinatorie
  - a) in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risulti a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3, ossia non dovute (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 4) maturato sino a detta data (nonché a pagamento di cms e di spese e oneri da scomputare)
- 7) all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica progressiva- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 6a), determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca."

Nomina quale c.t.u. [REDACTED], con studio in Milano, via [REDACTED] n. 10, tel. [REDACTED].



Rinvia per il giuramento e la formulazione del quesito all'udienza del 14.5.2015, ore 10,45.

Si comunichi alle parti e al c.t.u. nominato.

Milano, 8 aprile 2015

Il giudice

Francesco Ferrari

